

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018

357/2018/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA J&G S.R.L. E ECA TECHNOLOGY S.P.A.
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30 convertito con modifiche nella legge 31 maggio 2018, n. 64;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 21 dicembre 2017 (prot. Autorità 42047 del 28 dicembre 2017), J&G S.r.l. (di seguito: J&G, richiedente o reclamante) e Eca Technology S.p.A. (di seguito: Eca Technology, mandataria o reclamante) hanno contestato ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il ritardo nelle attività di completamento della connessione di due impianti eolici tripala, identificati dai codici di rintracciabilità 121844121 e 121860716, con conseguente perdita del diritto a percepire gli incentivi previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016;
2. con nota del 23 gennaio 2018 (prot. 2015), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 7 febbraio 2018 (prot. Autorità 3731 dell’8 febbraio 2018), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 12 febbraio 2018 (prot. Autorità 4173 del 13 febbraio 2018), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 14 febbraio 2018 (prot. 4212), l’Autorità ha chiesto alle reclamanti alcune informazioni e in particolare *“di fornire copia dei seguenti documenti relativi alle pratiche di connessione 121844121 e 121860716: i) avvio e conclusione dei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti eolici; ii) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, inviate al gestore ai sensi dell’articolo 9 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA); iii) comunicazioni con cui le società reclamanti hanno informato il gestore di rete dell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione; iv) comunicazioni di avvio dei lavori degli impianti di produzione; v) comunicazioni di fine dei lavori degli impianti di produzione; vi) comunicazioni inviate al gestore in data 26 aprile 2017”, nonché “di confermare che le comunicazioni del gestore del 18 settembre 2017, recanti le proposte di date per l’attivazione delle connessioni, sono rimaste prive di riscontro sino alla data di presentazione dei primi reclami a e-distribuzione S.p.A. (note del 24 ottobre 2017).”;*

6. con nota del 23 febbraio 2018 (prot. Autorità 6945 del 28 febbraio 2018), il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
7. con nota dell'8 marzo 2018 (prot. Autorità 8613 del 9 marzo 2018), il gestore ha controvepicato alla replica del reclamante;
8. in data 4 giugno 2018 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le disposizioni del TICA e, in particolare:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera f), che definisce la "data di completamento dei lavori sul punto di connessione" come «la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti»;
 - b) l'articolo 1, comma 1, lettera g), che definisce la "data di completamento della connessione" come «la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione»;
 - c) l'articolo 1, comma 1, lettera mm), che definisce il "tempo di realizzazione della connessione" come «il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione»;
 - d) l'articolo 10, comma 1, che, per i "lavori complessi" (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t) del TICA), fissa il "tempo di realizzazione della connessione" pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro";
 - e) l'articolo 14, comma 2, che impone al gestore di rete "di corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione, determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13, per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione, fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi".

QUADRO FATTUALE:

10. In data 15 giugno 2016, il gestore inviava al richiedente (già C.D.M. S.r.l.), due preventivi per la connessione alla rete di altrettanti impianti eolici di potenza pari a 60 kW, identificati dai codici di rintracciabilità 121844121 e 121860716;
11. entrambi i preventivi indicavano un tempo massimo, previsto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della connessione, pari a 90 giorni lavorativi;

12. i suddetti preventivi erano accettati in data 17 agosto 2016 (pratica 121844121) e 18 agosto 2016 (pratica 121860716);
13. in data 24 novembre 2016, il reclamante comunicava alle competenti amministrazioni comunali l'installazione dei due impianti eolici, mediante la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito: PAS), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
14. successivamente, in data 5 dicembre 2016, mediante due distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi dell'articolo 9 del TICA, Eca Technology, mandataria di J&G, per la gestione delle due pratiche di connessione, informava il gestore dell'avvenuto avvio del procedimento autorizzativo di propria competenza, allegando le suddette comunicazioni di PAS;
15. in data 10 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121844121) e in data 17 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121860716), Eca Technology, sempre per conto di J&G, comunicava al gestore *“di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo”*;
16. successivamente, in data 26 aprile 2017, la medesima mandataria comunicava al gestore di aver ottenuto le autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto di produzione, allegando copia delle relative PAS e delle comunicazioni di inizio dei lavori inviate nel mese di febbraio 2017 alle competenti amministrazioni comunali;
17. in data 12 maggio 2017, la mandataria dichiarava al gestore che i lavori di realizzazione dei due impianti di produzione erano iniziati nei termini previsti dall'articolo 31, comma 1, del TICA e, in data 15 maggio 2017, dichiarava al gestore medesimo di aver completato i lavori di realizzazione dei due impianti di produzione, nel rispetto delle tempistiche previste nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio;
18. in data 13 settembre 2017, il gestore comunicava a Eca Technology di aver completato la realizzazione della connessione alla rete dei due impianti di produzione e, in data 18 settembre 2017, comunicava altresì la propria disponibilità all'attivazione dei due impianti di produzione nelle date del 28 settembre 2017 o del 29 settembre 2017;
19. successivamente, in data 2 ottobre 2017, in assenza di formale riscontro da parte di Eca Technology, il gestore comunicava alla medesima società di non aver potuto procedere alla attivazione dei due impianti eolici per mancata conferma, da parte della stessa, della data di attivazione entro le tempistiche previste;
20. in data 5 ottobre 2017, il gestore indirizzava a J&G due assegni dell'importo, rispettivamente, di 2.015,23 euro e di 4.314,59 euro, a titolo di indennizzo per un ritardo di sette giorni lavorativi nella realizzazione della connessione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del TICA;
21. successivamente, in data 27 ottobre 2017, J&G inviava al gestore due distinti reclami formali, con cui contestava il calcolo dei giorni di ritardo effettuato dal

- gestore e richiedeva la corresponsione di indennizzi automatici, ex articolo 14 del TICA, per un ammontare complessivo di 53.350,16 euro (16.984,92 euro per la pratica di connessione 121860716 e 36.365,24 euro per la pratica di connessione 121844121), oltre alla rifusione del maggior danno arrecato;
22. in data 16 novembre 2017, i reclamanti comunicavano la disponibilità all'attivazione degli impianti, che avveniva in data 21 novembre 2017 per l'impianto contraddistinto dal codice pratica 121860716 e in data 22 novembre 2017 per l'impianto contraddistinto dal codice pratica 121844121;
 23. in data 24 novembre 2017, il gestore respingeva la richiesta di ricalcolo degli indennizzi presentata da J&G con riferimento alla pratica di connessione 121860716, confermando che non avrebbe erogato alcun indennizzo ulteriore a quello già corrisposto in data 5 ottobre 2017, mentre con riferimento alla pratica di connessione 121844121 non forniva alcun riscontro.

ARGOMENTAZIONI DEI RECLAMANTI:

24. I reclamanti ritengono che il gestore abbia completato i lavori delle opere di connessione con un ritardo di:
 - a) 108 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121844121;
 - b) 101 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121860716;
25. ciò in quanto i reclamanti assumono come *dies a quo* per il calcolo del “tempo di realizzazione della connessione” il giorno in cui è stata trasmessa al gestore la comunicazione dell'avvenuto completamento dei lavori delle opere di connessione “lato utente”, vale a dire il 10 febbraio 2017 per la pratica 121844121 e il 17 febbraio 2017 per la pratica 121860716;
26. in particolare, secondo i reclamanti, la ulteriore comunicazione del 26 aprile 2017, a cui il gestore si riferisce per la decorrenza del tempo di realizzazione della connessione, è “*meramente ripetitiva della precedente*” e non è idonea “*a far nuovamente decorrere i termini per l'inizio dei lavori a carico di Enel*”, in quanto il gestore, nel mese di febbraio 2017, “*aveva ricevuto contestualmente informazione sia dell'intervenuto completamento dei lavori di realizzazione delle opere di competenza che dell'intervenuto ottenimento dei permessi (senza il quale, del resto, la realizzazione delle opere sarebbe stata giuridicamente impossibile)*”;
27. i reclamanti, inoltre, sottolineano che, ai sensi del TICA, il gestore di rete è tenuto ad iniziare i lavori di propria competenza “*quando abbia notizia del completamento delle opere lato utente, a nulla rilevando la materiale trasmissione dei titoli autorizzativi*”;
28. in aggiunta, in merito al mancato riscontro alle note del 18 settembre 2017, con cui il gestore manifestava la propria disponibilità all'attivazione dei due impianti di produzione nelle date del 28 settembre 2017 o del 29 settembre 2017 (cfr. precedente punto 19), i reclamanti sostengono che “*al 28/29 settembre, le opere di competenza del gestore, necessarie alla connessione, risultavano ancora in buona parte non eseguite e per nulla complete*”. A sostegno di quanto

dichiarato, i reclamanti hanno prodotto documentazione fotografica georeferenziata dei siti di installazione dei due impianti eolici alla data del 18 settembre 2017;

29. in conclusione, i reclamanti, ai fini del calcolo del “tempo di realizzazione della connessione”, ritengono che la “data di completamento della connessione” debba coincidere con la data di entrata in esercizio degli impianti eolici.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

30. Il gestore ritiene, invece, che i 90 giorni lavorativi, previsti per la realizzazione della connessione, debbano essere conteggiati a decorrere dal giorno 26 aprile 2017, data di ricezione della comunicazione di conclusione delle procedure autorizzative e della relativa documentazione; di conseguenza, secondo il gestore, la data ultima per il completamento dell’impianto di rete per la connessione, sarebbe stata il giorno 4 settembre 2017;
31. a tal proposito, il gestore specifica che, fino alla ricezione della comunicazione di conclusione dell’iter autorizzativo (del 26 aprile 2017) e “*di conseguenza l’acquisizione di tutti i provvedimenti e servitù necessarie per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, non vi erano le condizioni, né regolatorie né tantomeno di legge, per poter dare corso ai lavori di costruzione dell’impianto di rete*”;
32. inoltre, il gestore afferma di aver completato la realizzazione della connessione in data 13 settembre 2017, quindi con soli sette giorni lavorativi di ritardo rispetto al termine del 4 settembre 2017. Il gestore, quindi, nega che l’impianto di rete fosse ancora incompleto alla data del 28 settembre 2017;
33. in particolare, secondo il gestore, il tempo inutilmente trascorso tra la data di prima disponibilità all’attivazione degli impianti eolici (28 settembre 2017) e la data di effettiva attivazione (21-22 novembre 2017) è imputabile esclusivamente ai reclamanti, i quali non hanno fornito alcun riscontro alla proposta di attivazione presentata dal gestore in data 18 settembre 2017.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

34. Per la risoluzione della controversia oggetto del presente reclamo è necessario affrontare due distinte questioni:
- a) la determinazione del giorno da cui computare il “tempo di realizzazione della connessione” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mm), del TICA;
 - b) l’individuazione della data di effettivo completamento della connessione ad opera del gestore.
35. Con riferimento alla prima questione (*sub a*) è sufficiente richiamare la definizione di “tempo di realizzazione della connessione” data all’articolo 1, comma 1, lettera mm), del TICA: «il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione». A sua volta, la “data di completamento dei lavori sul punto

- di connessione” è definita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del TICA come «la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti»;
36. pertanto, in applicazione delle suddette regole del TICA, è di tutta evidenza che la data da cui far decorrere il “tempo di realizzazione della connessione” è quella in cui Eca Technology ha trasmesso al gestore la dichiarazione *“di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l’ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo”*, vale a dire il 10 febbraio 2017 per la pratica 121844121 e il 17 febbraio 2017 per la pratica 121860716;
 37. sul punto, le argomentazioni portate dal gestore a sostegno della tesi per cui il tempo di realizzazione della connessione dovrebbe decorrere dal 26 aprile 2017, data di ricezione della comunicazione di conclusione delle procedure autorizzative, oltre ad essere in evidente contrasto con la regolazione del TICA sopra richiamata, non appaiono nemmeno motivate; il gestore sostiene, infatti, che *“ai fini della realizzazione dell’impianto di rete a carico del Gestore di Rete, era imprescindibile acquisire i documenti attestanti l’avvenuta acquisizione dei titoli autorizzativi e delle servitù ai fini della realizzazione dell’impianto di rete”*. Ma il TICA (articolo 9, comma 6) pone in capo al gestore, e non al produttore, l’acquisizione di tutti i provvedimenti e servitù necessarie per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione;
 38. in particolare, nei casi, come quello che riguarda la vicenda in esame, in cui il produttore non si avvalga del procedimento autorizzativo unico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, esso è responsabile di acquisire le autorizzazioni e i permessi per la realizzazione dell’impianto di produzione e delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione;
 39. e infatti, nella specie, il gestore ha ricevuto da Eca Technology tutte le informazioni relative al procedimento autorizzativo di competenza del produttore tramite le dichiarazioni ricevute:
 - a) in data 5 dicembre 2016, con cui veniva informato dell’avvenuto avvio del procedimento autorizzativo e riceveva copia delle comunicazioni di PAS;
 - b) in data 10 febbraio 2017 (per la pratica 121844121) e 17 febbraio 2017 (per la pratica 121860716), con cui veniva informato dell’avvenuto completamento dei lavori di realizzazione delle opere strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione, *“compreso l’ottenimento degli eventuali permessi”*;
 40. pertanto, nessuna informazione aggiuntiva era, dunque, presente nelle successive comunicazioni di Eca Technology;

41. conseguentemente, se ne conclude che la pretesa del gestore di computare il “tempo di realizzazione della connessione” dal 26 aprile 2017 non ha alcun fondamento.
42. Con riferimento alla questione della data di effettivo completamento, da parte del gestore, delle opere di connessione (*sub b*)), occorre rilevare che l’unica prova prodotta dai reclamanti a sostegno della loro tesi – secondo la quale “*al 28/29 settembre, le opere di competenza del gestore, necessarie alla connessione, risultavano ancora in buona parte non eseguite e per nulla complete*” – sono sei fotografie dei siti di installazione dei due impianti eolici. Tali fotografie, seppur datate e geo-referenziate, non consentono di accertare inequivocabilmente l’incompletezza degli impianti di rete, per l’assenza di elementi informativi che comprovino che le fondazioni per pali ivi rappresentate sono parte dell’impianto di rete medesimo;
43. peraltro, al riguardo, si rileva che i reclamanti non hanno prodotto alcun documento da cui risulti una tempestiva contestazione al gestore della situazione di incompletezza degli impianti di rete, né in riscontro alla comunicazione di ultimazione della connessione ricevuta il 13 settembre 2017, né in riscontro alla proposta di attivazione degli impianti ricevuta il 18 settembre 2017, né infine a seguito dei successivi sopralluoghi effettuati;
44. pertanto, non appare sufficientemente comprovato il mancato completamento, da parte del gestore, delle opere di connessione alla data del 13 settembre 2017, ragion per cui il lasso di tempo intercorrente tra la suddetta data e la data di entrata in esercizio degli impianti eolici non può essere computato come ritardo nella realizzazione della connessione, imputabile al gestore.
45. In conclusione, dunque, alla luce delle suseposte motivazioni e del sopradescritto quadro fattuale, il reclamo può essere accolto solo in parte, avendo accertato che il gestore ha completato i lavori delle opere di connessione con un ritardo di:
 - a) 52 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121844121;
 - b) 46 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121860716

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente, nei termini descritti in motivazione, il reclamo presentato da J&G S.r.l. e Eca Technology S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alle pratiche di connessione 121844121 e 121860716;
2. di prescrivere ad e-distribuzione S.p.a. di erogare a Eca Technology S.p.a., entro 20 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente decisione, gli indennizzi automatici previsti dall’articolo 14, comma 2, del TICA, qualora non ancora corrisposti, relativi a:
 - 52 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121844121;
 - 46 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121860716;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni